



Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS
Sottocommissione VIA

* * *

Parere n. 82 del 10.11.2020

Progetto	<i>Verifica di ottemperanza</i> <i>“Trans Adriatic Pipeline”</i> Progetto di monitoraggio ambientale Metodologia per la valutazione delle emissioni di gas naturale del PRT Prescrizione: A.31 ID VIP 3725
Proponente	Trans Adriatic Pipeline AG Italia S.p.a.

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il d.lgs del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 recante Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;

- il Decreto Ministeriale del 4 gennaio 2018, n. 2 recante Costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;

-il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS;

PREMESSO che:

- con il D.M: 0000223 dell'11.09.2014, come modificato dal DM 0000072 del 16.04.2015, relativo al tratto italiano del gasdotto denominato "*Trans Adriatic Pipeline*" relativamente al terminale di ricezione del gasdotto (di seguito PRT), è stata approvata la prescrizione A.31) che prevede di corredare il progetto esecutivo dell'opera con un Progetto di Monitoraggio Ambientale in coordinamento con la Regione Puglia, redatto secondo linee guida dettate dal MATTM riguardante tutti i comparti ambientali e che deve individuare le criticità ambientali e consentire la verifica della minimizzazione dell'impatto ambientale;

- lo stesso DM, per la fase di verifica di ottemperanza (art. 2), prevede il coinvolgimento dell'ARPA Puglia e della Regione Puglia come Ente vigilante;

- Il predetto Piano di Monitoraggio Ambientale, di cui alla prescrizione A.31), è stato approvato con provvedimento direttoriale n. 358 del 20.11.2017 sulla base del parere CTVA n. 2545 del 10.11.2017;

- la Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia ha presentato - ai sensi dell'art.28 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., domanda per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza alla prescrizione A.31), impartita con il decreto di compatibilità ambientale n.223 del 11/09/2014 - un documento relativo al progetto "*Monitoraggio delle emissioni fuggitive del PRT - Metodologia*" (documento Adriatic Pipeline AG Italia: IPR01-C/305-000-S-TRY-0008), che illustra le metodologie di calcolo delle emissioni di gas naturale dovute a perdite, eventi occasionali e operazioni di venting del PRT;

- la domanda è stata acquisita dalla *Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo* (d'ora innanzi Divisione) con prot.n. MATTM/48779 del 25/06/2020;

- la Divisione con nota prot.n. MATTM/53207 del 09/07/2020, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (d'ora innanzi Commissione) con prot. CTVA/2176 del 09/07/2020 ha trasmesso, ai fini dell'avvio dell'istruttoria tecnica di verifica di ottemperanza alla prescrizione A.31) la domanda sopracitata e la documentazione progettuale e amministrativa allegata alla medesima;

RILEVATO che:

- il presente parere ha per oggetto l'esame della seguente documentazione acquisita per la verifica di ottemperanza A.31) e relativa alle prescrizioni di competenza del MATTM, così come disposto dalla Divisione con la nota sopracitata prot.n. MATTM/53207 in data 09/07/2020; ed in particolare il PMA prevede "Si sottolinea inoltre che durante la fase di esercizio del PRT (fase "post operam") TAP effettuerà anche il monitoraggio della portata di gas e l'individuazione di eventuali perdite, eventi occasionali e operazioni di venting, utilizzando come riferimento le 2006 IPCC Guidelines volume 2 capitolo 4. Le metodologie di calcolo saranno rese disponibili prima dell'entrata in esercizio del PRT".

VISTA la prescrizione A.31) del decreto numero 223 del 2014;

VISTO il Piano di Monitoraggio Ambientale di cui alla prescrizione A.31) del provvedimento di VIA 0000223/2014, approvato da DVA (prov. direttoriale n. 358 del 20.11.2017, sulla base del parere CTVA n. 2545 del 10.11.2017;

CONSIDERATO che la linea guida “2019 Refinement to the IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories” al Vol. 2 “Energy” Cap. 4.2 “Fugitive emissions from oil and natural gas systems” riporta la seguente definizione di emissioni fuggitive: “Il termine emissioni fuggitive viene ampiamente applicato per indicare tutte le emissioni di gas serra da sistemi di petrolio e gas naturale ad eccezione dei contributi della combustione del combustibile. Le emissioni fuggitive comprendono le emissioni scaricate, le emissioni per perdite e le emissioni da torcia. I sistemi di petrolio e gas naturale comprendono tutte le infrastrutture richieste per produrre, raccogliere, elaborare o raffinare e distribuire il gas naturale e i prodotti petroliferi sul mercato [...]” Le emissioni fuggitive da sistemi di petrolio e gas naturale sono riportate nella sottocategoria IPCC 1.B.2 del settore dell’energia. A fini della rendicontazione, questa sottocategoria è suddivisa tra sistemi di petrolio (1.B.2a) e gas naturale (1.B.2).

CONSIDERATO che, per la metodologia di determinazione delle emissioni annuali di metano, il proponente prende appropriatamente a riferimento quella utilizzata correntemente per dimostrare il rispetto degli impegni assunti a livello internazionale da ciascun Paese in ambito ONU, ovvero quella dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, Linea guida “2019 Refinement to the IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories”, Vol. 2 “Energy” Cap. 4.2 “Fugitive emissions from oil and natural gas systems”;

CONSIDERATO, però, che tali Linee guida non forniscono valori per i fattori di emissione relativi al trasporto di gas naturale, e che il proponente dichiara, pertanto, che utilizzerà fattori di emissione di derivazione internazionale e, in particolare, quelli forniti dalla API (American Petroleum Institute, pubblicazione 4615, 1995) e quelli dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente statunitense (EPA, “Protocol for equipment leak emission estimates”, 1995), entrambi comunque considerati nell’ambito delle predette linee guida IPCC del 2019;

VISTO che si osservano solo differenze minimali nei valori dei coefficienti di emissione per il gas naturale riferiti agli stessi componenti della struttura del metanodotto tra i dati delle due fonti internazionali e, in particolare per:

- ✓ Valvole;
- ✓ Flange;
- ✓ Sfiati freddi (*cold vent*);
- ✓ Connessioni in linea per la strumentazione;
- ✓ Sfiati e drenaggi delle tubazioni;
- ✓ Valvole di sicurezza.

e che non esistono perdite riferibili, secondo il proponente, ai sistemi di tenuta delle pompe dato che “... *non sono presenti pompe in servizio idrocarburi*”;

VISTA la metodologia di monitoraggio a tre fasi proposta dal proponente che prevede, nella fase di esercizio: 1) nel primo anno, la determinazione preliminare della “baseline” (valore di fondo) per le perdite, attraverso misure strumentali in campo e definizione di obiettivi eventuali di riduzione; 2) nel secondo anno di esercizio, la determinazione della possibilità di riduzione delle perdite; 3) terzo anno di esercizio, dedicato a garantire il raggiungimento degli obiettivi e a individuare aree di non conformità e ad attivare azioni riparatrici;

PRESO ATTO che, secondo il proponente (allegato tecnico), la stima effettiva delle emissioni fuggitive sarà effettuata “... *dopo il secondo anno e successivamente ogni 4 anni, con eventuale aggiornamento sulla base dei risultati conseguiti nella procedura di gestione delle emissioni fuggitive (programma LDAR – Leak Detection And Repair)*”, monitoraggio e contenimento delle perdite);

CONSIDERATO E VALUTATO quanto presentato dal proponente nel predetto allegato tecnico, si osserva che:

- Si ritiene l'approccio di tale metodologia di monitoraggio pienamente funzionale ed efficace per l'eliminazione delle perdite che oltrepassino i valori di *baseline*; del programma LDAR, che ne rappresenta lo strumento operativo;
- Si ritiene, viceversa, dal punto di vista della tempistica la frequenza quadriennale proposta per il monitoraggio (cap. 6 dell'allegato tecnico trasmesso dal proponente) per la stima effettiva delle emissioni fuggitive, a partire dal secondo anno di esercizio, troppo dilatata e, quindi, non funzionale ed efficace per consentire, congiuntamente all'introduzione e utilizzo del programma LDAR – il mantenimento dei valori di emissione fuggitive di gas naturale entro il target definito dal proponente sulla base dei dati internazionali citati, sicchè dovrà essere invece annuale.

La Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

Sottocommissione VIA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

In ordine alla verifica di ottemperanza della prescrizione n. A.31) del decreto di compatibilità ambientale n.223 dell'11.09.2014) e relativa alle prescrizioni di competenza del MATTM, così come disposto dalla Divisione con la nota di procedibilità prot.n. MATTM/53207 del 09/07/2020:

- la prescrizione A.31) è ottemperata per questa fase di esercizio.

Si indica al proponente la necessità che dal prossimo monitoraggio la tempistica proposta in "quadriennale" sia modificata in "annuale".